



COMUNE DI MAROPATI

Provincia di Reggio Calabria

Codice Fiscale (Partita IVA) 00312730807 - Tel. (0966) 944381 - 945770 – Fax 945175
sindaco.maropati@asmepec.it

Ufficio del Sindaco

Prot. n. 5285

Lì, 30/10/2015

ORDINANZA N. 25/2015

Preso atto che nel territorio comunale sono presenti cittadini affetti da favismo e che si rende pertanto necessario tutelare la salute dei soggetti fabici al fine di prevenire gravi conseguenze

Rilevato che il solo contatto con fave e/o l'inalazione dei loro pollini può causare gravi crisi emolitiche tali da mettere seriamente in pericolo la vita del soggetto affetto da deficit di G6PD;

Considerato che la coltivazione di fave in prossimità dei luoghi che tali soggetti frequentano (case, ambienti di lavoro, di culto, scuole, edifici pubblici, ospedali etc..) nonché la percezione dell'odore, che può avvenire anche presso punti di esposizione e di vendita in esercizi commerciali, mercati coperti e scoperti e sulla pubblica via, costituisce occasione di nocumento per la salute degli stessi;

Ritenuto pertanto necessario intervenire in merito, mediante provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare i suddetti gravi pericoli, vietando la coltivazione di fave e derivati in un raggio di mt. 300 dall'abitazione del soggetto interessato;

Visto l'art. 13 della Legge n. 833 del 23.12.1978;

Visto il D.L.vo 267/2000;

ORDINA

E' fatto divieto a chiunque di possedere piantagioni di fave nel territorio di questo Comune, in particolare nella zona Via S. Pertini e in Via G. Matteotti della frazione Tritanti per un raggio di 300 mt. dalle abitazioni, scuole e luoghi di culto frequentati dalle persone affette da carenza dell'enzima G6PD e precisamente su tutta la fascia di terreni ricadenti in questo Comune a ridosso di detta Via per una profondità, verso l'interno, di mt.300.

DISPONE

Che l'esposizione e la vendita di fave fresche avvenga mediante ricorso al pre confezionamento in contenitori chiusi, in tutte le attività commerciali entro 20 mt. in linea d'aria dalla zona suddetta. E' fatto obbligo per i titolari di tutte le attività commerciali sia su sede fissa (compresi pubblici esercizi che ristoranti) sia su aree pubbliche che private, di apporre avvisi ai soggetti a rischio di crisi emolitica da favismo, che sono esposte e in vendita fave fresche.

Nei confronti dei contravventori si procederà con la denuncia all'A.G. Sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza il Comando di Polizia Municipale, gli Organi di vigilanza dell'A.S.L. ed ogni altro Organo di Polizia cui la presente sarà trasmessa.

IL SINDACO
F.to Fiorenzo SILVESTRO